

Allegato lettera “A” all’Atto Costitutivo

dell’ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita nel rispetto del Codice Civile e della L.383/2000 una associazione (di seguito riportata più brevemente come “Associazione”) denominata “ ASSOCIAZIONE DEL GARBO PER LA TUTELA E RIPRISTINO ZONE TARTUFIGENE DI ASCIANO.

La sede dell’Associazione è stabilita in Asciano (SI) Via B. Torpigliani, 88.

Lo spostamento della sede legale nell’ambito del Comune di Asciano (SI) non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Comitato Direttivo.

Art. 2 – OGGETTO E DURATA

L’Associazione è apolitica, non persegue fini di lucro e non ha per oggetto l’esercizio di attività commerciale e comunque diverse da quelle previste dal presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – SCOPO

L’Associazione ha per oggetto la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle zone tartufigene, su terreni di proprietà dell’associazione stessa e di terzi.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate

In particolare, essa si propone di assumere le seguenti iniziative:

- realizzazione di zone di riserva per la ricerca di tartufi di qualunque specie essi siano e sulle quali verranno apposte apposite tabelle delimitanti le tartuafaie stesse. Alle suddette zone possono accedere soltanto i soci dell’Associazione;
- manutenzione e gestione di terreni ad alta produzione di tartufo in cui la raccolta è libera;
- valorizzazione del prodotto con organizzazione di convegni, mostre, sagre e quant'altro.
- collaborazione con gli Enti pubblici e privati e con le Organizzazioni impegnate nel perseguimento dei medesimi scopi dell’Associazione;

- collaborazione con Autorità Governative locali, Enti, Organizzazioni, Associazioni internazionali, nazionali e locali per il conseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione medesima.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Art. 4 – SOCI E CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Coloro che intendono far parte dell'Associazione:

- devono essere in possesso del tesserino di autorizzazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi ed in regola con la legge vigente;
- devono essere residenti nel Comune di Asciano; i non residenti potranno essere ammessi su decisione unanime dell'Assemblea.

Tutti i soci sono tenuti a pagare una quota associativa annua, che verrà determinata dall'Assemblea con delibera da assumere entro il mese di Gennaio di ogni anno e valida per l'anno in corso.

Le prestazioni fornite dai soci non possono essere retribuite.

La qualità di socio si perde:

- a. per recesso unilaterale del socio stesso dall'Associazione e per esclusione;
- b. per morte del socio;
- c. per la realizzazione e la gestione in proprio o da familiari, di zone di riserva per tartufaia successive alla data di costituzione dell'Associazione, salvo quelle realizzate nella propria proprietà;
- d. per comportamenti che arrechino danni alle zone tartufigene o ad altri soci;
- e. per scioglimento dell'Associazione.

E' facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata alla medesima.

Le quote non sono trasferibili.

L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dal Comitato direttivo ai sensi dell'art.24 del Codice Civile.

I soci recedenti od esclusi o che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo potrà, inoltre, deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Presidente e il Vice-Presidente
- il Comitato Direttivo;
- il Segretario;
- il Revisore.

Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 4 , è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Comitato Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Comitato Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- all'elezione del Presidente;
- all'elezione del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Revisore;
- alla modifica dell'Atto Costitutivo;
- ad ogni altro argomento sottoposto dal Presidente o da chi ha diritto di chiederne la convocazione.

Delle riunioni assembleari si redige, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Hanno diritto di intervento all'Assemblea dell'Associazione e di voto tutti i soci che siano in regola con il versamento della quota annua. I soci possono farsi rappresentare per delega esclusivamente da altro associato.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, comunicazione telefonica o lettera spedita o posta elettronica o fax inviati a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

I soci devono, in ogni caso essere adeguatamente informati.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, i quali deliberano a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria sia in prima convocazione che in seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8 – COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da tre a dieci membri.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due componenti; per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente più anziano d'età. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Comitato Direttivo decade dalla carica ed il Comitato Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva alla sua sostituzione. Il nuovo componente così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Al Comitato Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri.

In particolare il Comitato Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, delibera sull'acquisizione o la recessione di una zona, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Comitato Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 9 – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

Il Comitato Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Presidente dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Al Presidente sono attribuite le seguenti mansioni:

- a. riscuotere i contributi associativi annuali ed ogni altro credito dell'Associazione; incassare somme ed eseguire pagamenti, rilasciando ricevute per le riscossioni ed esigendo quietanza per i pagamenti;
- b. depositare denaro e valori presso uno o più banche prescelte dal Comitato Direttivo;
- c. tenere il registro di cassa sottoponendo periodicamente il rendiconto al Comitato Direttivo.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Il Segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, la tenuta dei del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Comitato Direttivo.

Art. 10 – REVISORE

Il Revisore è eletto, anche tra i non soci, dall'Assemblea.

Lo stesso dura in carica tre esercizi e fino ad approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica ed è rieleggibile.

Il Revisore esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Art. 11– PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Comitato Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

Art. 12 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Comitato deve tempestivamente predisporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima convocazione che in seconda convocazione dei due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Art. 14 –DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.